

Atto pubblico

relativo alla costituzione della

Cassa suppletiva ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), con sede a Wallisellen

Art. 1 Denominazione e sede

¹ Gli assicuratori ai sensi dell'art. 68 LAINF, rappresentati dall'Associazione Svizzera degli assicuratori privati Malattia e Infortuni (Vereinigung privater Kranken- und Unfallversicherer, PKU, dal 2002 parte dell'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, ASA) e dall'Unione delle associazioni sanitarie svizzere (Schweizerischer Krankenverbände, UNION, dal 1993 parte dell'associazione santéssuisse), istituiscono una fondazione con il nome di "Cassa suppletiva ai sensi della Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni" ai sensi degli artt. 80 e segg. del Codice civile svizzero (abbreviazione: Cassa suppletiva LAINF).

² La fondazione ha sede a Wallisellen.

Art. 2 Inizio e durata

La fondazione inizia la sua attività il 1° gennaio 1984. La durata dell'attività è illimitata.

Art. 3 Scopo

¹ La fondazione ha lo scopo di adempiere ai compiti di cui all'art. 73 LAINF.

² Il Consiglio di fondazione emana un regolamento sulle prestazioni, l'organizzazione, l'amministrazione e il finanziamento della fondazione nel quale definisce il rapporto con il datore di lavoro, gli assicurati e le compagnie di assicurazione. Il regolamento può essere modificato dal Consiglio di fondazione salvaguardando i diritti acquisiti dai beneficiari e nel rispetto delle disposizioni di legge.

Art. 4 Finanziamento

¹ Il capitale di fondazione ammonta a CHF 10'000 e viene apportato per il 70% dall'Associazione Svizzera degli assicuratori privati Malattia e Infortuni (PKU) e per il 30% dall'Unione delle associazioni sanitarie svizzere (UNION).

² Le spese della cassa suppletiva sono coperte dai premi sostitutivi e dagli interessi di mora (art. 95 LAINF e art. 121 dell'Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni, OAINF).

³ Se le entrate di cui al precedente cpv. 2 non sono sufficienti, la Cassa suppletiva riscuote dagli assicuratori una parte dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni (art. 72 cpv. 2 LAINF), che viene determinata in base al regolamento sull'obbligo contributivo (art. 94 OAINF).

Art. 5 Organi

Gli organi della Cassa suppletiva sono:

- il Consiglio di fondazione
- la Commissione del Consiglio di fondazione
- l'organo di revisione
- la Direzione

Art. 6 Consiglio di fondazione

¹ Il Consiglio di fondazione è composto da 12 membri, segnatamente:

- 6 rappresentanti degli assicuratori
- 3 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro
- 3 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori

² Il Dipartimento federale dell'interno nomina i membri del Consiglio di fondazione su proposta degli assicuratori e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

³ Il mandato è di 6 anni. I membri sono rieleggibili. Se un membro del Consiglio di fondazione viene eletto come sostituto prima della scadenza del periodo di nomina, l'elezione è valida fino alle elezioni per il rinnovo dell'intero Consiglio di fondazione.

⁴ Il Consiglio di fondazione si autocostruisce. Esso nomina le persone autorizzate a rappresentare legalmente la cassa suppletiva e stabilisce il tipo di firma.

⁵ Il Consiglio di fondazione ha in particolare i seguenti poteri:

- nomina del presidente e del vicepresidente
- nomina della Commissione del Consiglio di fondazione
- nomina dell'organo di revisione
- nomina della Direzione della Cassa suppletiva
- emissione del regolamento amministrativo
- stipula del contratto di servitù dell'amministrazione
- approvazione del budget, del conto annuale e della relazione sulla gestione

⁶ Il Consiglio di fondazione si riunisce quando necessario, almeno una volta per anno civile. Il presidente invita i membri per iscritto con almeno tre settimane di anticipo, indicando i punti all'ordine del giorno.

⁷ Il Consiglio di fondazione può deliberare validamente se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni vengono approvate a maggioranza. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente.

Art. 7 Commissione

¹ La Commissione del Consiglio di fondazione è composta dal presidente e da 3 membri. Si costituisce autonomamente.

² La Commissione vigila sulle attività della Cassa suppletiva. Inoltre, svolge i compiti assegnatigli dal Consiglio di fondazione. Nei casi urgenti, interviene sostituendo il Consiglio di fondazione.

³ Le decisioni vengono approvate a maggioranza. In caso di parità dei voti, è decisivo il voto del presidente.

Art. 8 Organo di revisione

¹ Il Consiglio di fondazione comunica all'Ufficio del registro di commercio la nomina di un organo di revisione ai sensi degli artt. 727a cpv. 1 e 727c CO.

² Le disposizioni degli artt. 729 - 731a CO si applicano per analogia.

Art. 9 Direzione

La Direzione gestisce l'ordinaria amministrazione nell'ambito del relativo regolamento.

Art. 10 Approvazione e vigilanza

¹ L'atto di fondazione e il regolamento amministrativo richiedono l'approvazione del Consiglio federale (art. 72 cpv. 1 frase 3 LAINF).

² La Cassa suppletiva è sottoposta alla vigilanza della Confederazione (art. 79 cpv. 3 LAINF). La vigilanza è esercitata dall'Ufficio federale della sanità pubblica (art. 104 cpv. 2 OAINF).

Art. 11 Scioglimento

In caso di scioglimento della Cassa suppletiva, eventuali eccedenze degli attivi vengono trasferite all'istituto designato dal Consiglio federale (art. 72 cpv. 3 LAINF).

Art. 12 Entrata in vigore

Il presente atto di fondazione sostituisce l'atto del 1° gennaio 1984 con le modifiche del 2008 e del 2018 ed entra in vigore il giorno 19 dicembre 2025.